

PROPOSTA DI LEGGE.

Precisazioni normative. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2020, n.34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R.60/1996).

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3-bis, e l'articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 183 e 184 bis;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n.2016, n.264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti)

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla L.R. 1/2015);

Vista la legge regionale 4 giugno 2020, n.34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R.60/1996);

Vista la Delib.C.R. 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), modificata con la Delib.C.R. 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 34 del D.Lgs. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli

obiettivi della strategia nazionale;

2. L'articolo 3-quater del D.Lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo D.Lgs. 152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

3. In linea con le politiche dell'Unione Europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;

4. È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;

5. Per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente preambolo, la Regione ha approvato la l.r.34/2020;

6. L'articolo 3 della l.r.34/2020 stabilisce che la Giunta regionale possa adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2;

7. Relativamente all'articolo 3 della l.r.34/2020, è necessario chiarire che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono emanate nel rispetto della normativa statale di riferimento ed, in particolare di quella di cui all'articolo 183, all'articolo 184 bis del d.lgs.152/2006, nonché nel rispetto della normativa statale contenuta nei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184-bis, comma 2 del citato decreto legislativo;

8. E', inoltre, necessario precisare che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono esclusivamente rivolte ad individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici previsti dall'articolo 2 della l.r.34/2020 medesima;

9. E', pertanto, necessario, procedere al chiarimento e alla precisazione del preambolo della l.r.34/2020 e alla modifica dell'articolo 3 della l.r.34/2020;

Approva la presente legge

Art.1

Precisazione nei riferimenti normativi.
Modifiche al preambolo della l.r.34/2020

1. Nel preambolo della legge regionale 4 giugno 2020, n.34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R.60/1996), le parole “Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;”, sono sostituite dalle seguenti: “Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare gli articoli 34, 183, 184 bis;”.

2. Nel preambolo della l.r.34/2020, dopo le parole “Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);” sono inserite le seguenti: “Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n.2016, n.264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);”.

Art.2

Precisazione normativa in ordine alle linee guida regionali
in materia di economia circolare.
Modifiche all'articolo 3 della l.r.34/2020

1. L'articolo 3 della l.r.34/2020 è sostituito dal seguente:

"Art.3

Linee guida per stabilire modalità operative

Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 183, dell'articolo 184 -bis del d.lgs.152/2006, nonché dei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184-bis, comma 2 del citato decreto legislativo, la Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.”.